

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



## **Direzione Centrale Entrate**

**Roma, 31/01/2017**

*Ai Dirigenti centrali e periferici  
Ai Responsabili delle Agenzie  
Ai Coordinatori generali, centrali e  
periferici dei Rami professionali  
Al Coordinatore generale Medico legale e  
Dirigenti Medici*

**Circolare n. 21**

e, per conoscenza,

*Al Presidente  
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di  
Indirizzo e Vigilanza  
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei  
Sindaci  
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato  
all'esercizio del controllo  
Ai Presidenti dei Comitati amministratori  
di fondi, gestioni e casse  
Al Presidente della Commissione centrale  
per l'accertamento e la riscossione  
dei contributi agricoli unificati  
Ai Presidenti dei Comitati regionali  
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

**OGGETTO:** **Gestione separata - art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 -Aliquote contributive reddito per l'anno 2017.**

**SOMMARIO:** *Con la presente circolare l'Istituto comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.*

### **1. Aliquote contributive e di computo**

L'art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (nota 1) ha disposto che per i collaboratori e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all'art.2, comma 26, della legge n. 335/95, l'aliquota contributiva e di computo e` elevata per l'anno

2017 al 32 per cento.

L'art. 1, comma 165 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (nota 2) ha disposto che a decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva (di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni), è stabilita in misura pari al 25 per cento.

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) al comma 491 ha modificato quanto già disposto in base al combinato dell'art. 2, comma 57 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell'art. 46 bis, comma 1, lett.g), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; conseguentemente, per le citate categorie, l'aliquota per il 2017, è confermata al 24 per cento.

Non è stato modificato quanto previsto in merito all'ulteriore aliquota contributiva, istituita dall'art. 59, comma 16 della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell'onere derivante dall'astensione agli iscritti, che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati, della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. Tale aliquota contributiva aggiuntiva è pari allo 0,72 per cento (vedi messaggio n. 27090/2007).

Tutto quanto sopra premesso, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l'anno 2017 sono complessivamente fissate come segue:

<b>Liberi Professionisti</b>	<b>Aliquote</b>
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	<b>25,72%</b> (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	<b>24%</b>

<b>Collaboratori e figure assimilate</b>	<b>Aliquote</b>
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	<b>32,72%</b> (32,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	<b>24 %</b>

In merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata, si rimanda alla circolare n. 7/2007.

## **2 Ripartizione dell'onere contributivo.**

### Aziende committenti

Come è noto, la ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).

Si ricorda che l'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche – quali ad esempio le

amministrazioni centrali dello Stato che continuano a versare tramite mandato di tesoreria - si ricorda quanto illustrato nella circolare n. 23 del 8 febbraio 2013 e messaggio n. 8460/2013.

#### Liberi professionisti

Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, si ricorda che l'onere contributivo e` a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo2016, primo e secondo acconto 2017).

### **3 Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2017**

L'art. 51 del TUIR dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori – di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis, i cui compensi, ai sensi dell'art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono assimilati a redditi da lavoro dipendente- e` riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2016 e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l'anno di imposta 2016 (24 per cento per i titolari di pensione e per chi e` gia` assoggettato ad altra previdenza obbligatoria e 31,72 per cento per coloro che sono privi da altra previdenza obbligatoria).

### **4 Massimale e Minimale**

#### Massimale

Per l'anno 2017 il massimale di reddito previsto dall'art. 2, comma 18, della legge 335/95, e` pari a € 100.324,00.

Pertanto, le aliquote per il 2017 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del citato massimale.

#### Minimale – Accredito contributivo

Per l'anno 2017 il minimale di reddito previsto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, e` pari a € 15.548,00.

Conseguentemente, gli iscritti per i quali e` applicata l'aliquota del 24 per cento, avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di euro 3.731,52, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo annuale pari a:

- € 3.998,95 (di cui € 3.887,00 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l'aliquota del 25,72 per cento
- € 5.087,31 (di cui € 4.975,36 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l'aliquota al 32,72 per cento.

<b>Reddito minimo annuo</b>	<b>Aliquota</b>	<b>Contributo minimo annuo</b>
€ 15.548,00	24%	€ 3.731,52
€ 15.548,00	25,72 %	€ 3.998,95 (IVS 3.887,00)
€ 15.548,00	32,72 %	€ 5.087,31 (IVS 4.975,36)

Come e` noto, nel caso in cui il predetto minimale non sia raggiunto entro la fine dell'anno, saranno accreditati i mesi corrispondenti al contributo versato (ai sensi dell'art. 2, comma 29, legge n. 335/95).

Normativa di riferimento

- 1) Art. 2, comma 57, legge 92/2012

“All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, le parole: «e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018»”

2) Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (GU n. 297 del 21.12.2019 - Suppl. Ordinario n. 57)

Art. 1 comma 165

A decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è stabilita in misura pari al 25 per cento.

Il Direttore Generale  
Gabriella Di Michele